



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

Il Giudice dott. Bruno Casciarri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 67 CCI nel procedimento PU n. 23-1/2022 presentato in data 7-10-2022 per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCI presentato da:

GRECO MAURIZIO, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 21.01.1958 (c.f. GRC MRZ 58A21 I119G),

e

SICILIANO PAOLA, nata a San Pietro Vernotico (BR) il 22.04.1964 (c.f. SCL PLA 64D62 I119A),

entrambi residenti in Spresiano (TV), Via XXIV Maggio 67, tramite OCC Trevigiano I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Cornuda (TV)

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- i ricorrenti sono residenti a Spresiano (TV), luogo coincidente, in mancanza di elementi di segno diverso, con il centro degli interessi principali ex art. 27 comma 2 CCI;
- il ricorso è stato presentato con l'ausilio dell'OCC;
- la domanda è corredata dei documenti di cui all'art. art. 67 comma 2 CCI e, prevedendo il piano e la proposta il degrado dei privilegiati, dell'attestazione di cui

SENT. N. 70/22
P.U. N. 23/22
CRON. N. 66.53/22
REP. N. 82/2022
R.G. N. 1122 - Siciliano
RQ H 2/22 - Greco

Depositata e Pubblicata

Il 23/11/22

Il Funzionario Giudiziario
Antonina Anselmo



all'art. 67 comma 4 CCI, prodotta in data 10-10-2022 a seguito di termine concesso dal Giudice;

- è allegata la relazione dell'OCC con le indicazioni di cui all'art. 68 comma 2 lett. a), b), c), d) e la valutazione del merito creditizio;
- non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCI;

Evidenziato che la proposta, come modificata e integrata con la memoria del Gestore del 10-11-2022, ha il seguente contenuto:

- a- durata di anni 7;
- b- mantenimento in capo al Greco della proprietà dell'immobile, adibito a residenza familiare;
- c- destinazione ai creditori delle somme, per un totale di E. 163.185,00, di cui ai punti che seguono, in modo da garantire un livello di soddisfazione in misura superiore a quella che percepirebbero da una procedura liquidatoria;
- d- cessione di quota dei redditi dei ricorrenti fino al gennaio 2030 (per un totale di E. 89.600,00);
- e- cessione integrale del TFS maturato dal Greco, pari a circa euro 56.500,00 euro netti, che verrà presumibilmente liquidato da settembre 2024;
- f- cessione da parte del Greco del ricavato dalla vendita della quota indivisa di 1/3 dell'immobile sito in San Pietro Vernotico (BR). Per quest'ultima, è pervenuta una proposta di acquisto al prezzo di euro 11.457,00 da parte della signora Greco Mina (C.F. MNI GRC 86B45 I119I), con termine per il rogito al 30.11.2022.

Evidenziato che il piano prevede la ristrutturazione dei debiti con:

1. il pagamento integrale delle spese di procedura (75% per l'advisor legale);
2. il pagamento nella misura del 100% dei crediti privilegiati, quanto al creditore ipotecario INPS nei limiti dell'importo di E. 121.691,00 ex art. 67 comma 4 CCI (mentre la parte degradata in chirografo è previsto il pagamento nella misura del 3,89%);



3. pagamento dei chirografari nella misura del 3,89% per Greco e nella misura del 33,77% per Siciliano;

Ritenuto che le osservazioni, contestazioni e opposizioni presentate dai creditori non possano essere accolte:

- quanto a Bibanca Spa, non vi è stata da parte del Gestore alcun rilievo sulla valutazione da parte dell'istituto di credito del merito creditizio e le doglianze circa la colpa della Siciliano che avrebbe assunto obbligazioni senza la ragionevole possibilità di adempierle appaiono del tutto generiche e non considerano che elemento ostativo ex art. 69 comma 2 CCI è la colpa grave del debitore e che la stessa Siciliano era stata valutata positivamente in ordine al merito creditizio;
- quanto a Credem Spa, le questioni relative all'esatta indicazione dell'ammontare del credito attengono alla fase esecutiva (e dovranno tener conto delle trattenute a favore di Credem successive al decreto di sospensione);
- quanto a INPS, il requisito della "meritevolezza" deve declinarsi nella condizione di non aver determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 comma 1 CCI) e nel caso di specie le condizioni di vita dei ricorrenti e le vicende familiari – in particolare la separazione personale e la necessità di interventi sulla casa – successive alla stipulazione del mutuo fanno ragionevolmente escludere che vi siano profili di colpa grave o dolo; a differenza di quanto accade nella liquidazione controllata, che prevede l'assoggettamento alla liquidazione dei redditi con l'esclusione della parte indicata dal Giudice necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia (art. 268 comma 4 lett. b) CCI) nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la proposta non deve necessariamente basarsi su spese di mantenimento contenute al più basso livello dei possibili parametri ma sulle indicazioni del debitore, che ha solo l'onere di allegare alla domanda l'elenco delle entrate e di quanto occorre al mantenimento della famiglia (art. 67 comma 2 lett. e) CCI) mentre l'OCC deve stimare "*l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*" ex art. 68 comma 3 CCI ai fini però della valutazione del merito creditizio; in altre parole, l'indicazione delle spese non è funzionale all'esecuzione del



procedimento di liquidazione sull'universalità dei beni ma alla valutazione della convenienza della proposta e deve, quindi, essere correlata a tutti i contenuti della stessa (durata, messa a disposizione di ulteriori cespiti, facilità della realizzazione dell'attivo, tempi di pagamento dei creditori, risparmi di costi etc.);

Le contestazioni di Bibanca Spa e INPS in punto convenienza non tengono conto – esseno formulate anteriormente- della nuova proposta, che prevede un introito complessivo privo di costi di realizzo, pari ad euro 163.185,00 e risulta più conveniente dell'alternativa liquidatoria, poiché consente la valorizzazione della quota indivisa dell'immobile di San Pietro Vernotico (BR), di utilizzare il TFR di Greco (per circa E. 56.000,00) e di evitare i costi dell'affitto in caso di vendita dell'abitazione.

L'ipotesi liquidatoria comporterebbe, infatti, la perdita della casa e la necessità per i debitori di procurarsi un nuovo alloggio, con conseguente esborso economico che farebbe lievitare i costi di mantenimento familiari riducendo sensibilmente la somma da destinare alla procedura.

La durata del piano – estesa a 7 anni – consente di acquisire la quota dei redditi dei ricorrenti per un tempo più che doppio rispetto alla previsione dell'automatica esdebitazione dopo 3 anni dall'inizio della liquidazione controllata (art. 282 CCI).

La modifica del piano e della proposta ha innalzato il valore dell'immobile quale limite dell'incapienza dell'ipotecario da E. 91.275,00 a E. 121.691,00 (pari alla stima dell'arch. Serena senza abbattimenti) ed appare rispettosa della previsione di cui all'art. 67 comma 4 CCI, con la conseguenza che il credito di INPS può essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, tenuto altresì conto che è previsto il pagamento del 3,89% della parte degradata in chirografo.

In conclusione sussistono le condizioni di ammissibilità e fattibilità nonché di convenienza della proposta per l'omologa del piano.

PQM

Visto l'art. 70 CCI

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da Greco Maurizio (c.f. GRC MRZ 58A21 I119G), e Siciliano Paola (c.f. SCL PLA 64D62 I119A).



Dispone la trascrizione della sentenza sulla quota di Greco Maurizio dell'immobile di San Pietro Vernotico (BR).

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la sentenza sia comunicata a cura dell'OCC ai creditori e pubblicata a norma dell'art. 70 comma 1 CCI.

Dispone quanto alla fase esecutiva che:

- INPS per il Greco e MEF per la Siciliano versino direttamente sul conto della procedura le trattenute su pensioni e stipendi e trattamento di fine rapporto;
- tutte le somme destinate ai creditori siano comunque versate in detto conto;
- l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, in particolare:
 - depositando ogni sei mesi una relazione sullo stato dell'esecuzione, evidenziando eventuali inadempimenti, ritardi nell'esecuzione o l'inattuabilità del piano, senza possibilità di modifiche;
 - segnalando tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
 - depositando la relazione finale, terminata l'esecuzione del piano o allo scadere dei 7 anni, indicando quanto non integralmente e correttamente eseguito.

Treviso, li 23 novembre 2022

II GIUDICE

Bruno Casciarri

Depositata in cancelleria

il

Il Funzionario Giudiziario
Antonina Anselmo



